

Sommario

Articolo 1	Premesse e documentazione di gara.....	1
Articolo 2	Principi applicabili.....	2
Articolo 3	Oggetto dell'appalto, importo, lotti, durata, opzioni e rinnovi	2
Articolo 4	Prestazioni oggetto dell'appalto	5
Articolo 5	Importo del contratto e modalità di pagamento.....	5
Articolo 6	Chiarimenti e Comunicazioni.....	6
Articolo 7	Sopralluogo.....	7
Articolo 8	Soggetti ammessi alla gara	7
Articolo 9	Requisiti generali	9
Articolo 10	Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice.....	9
Articolo 11	Avvalimento.....	13
Articolo 12	Subappalto.....	14
Articolo 13	Contributo ANAC	14
Articolo 14	Garanzia provvisoria	15
Articolo 15	Modalità di presentazione della documentazione	18
Articolo 16	Soccorso istruttorio	18
Articolo 17	Modalità di presentazione dell'offerta	19
Articolo 18	BUSTA A – Contenente la documentazione amministrativa.....	21
Articolo 19	BUSTA B – Offerta Tecnica	29
Articolo 20	BUSTA C – Offerta Economica.....	31
Articolo 21	Valutazione dell'offerta tecnica ed economica.....	32
Articolo 22	Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	33
Articolo 23	Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	39
Articolo 24	Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione.	39



Articolo 25	Verifica di anomalia delle offerte	41
Articolo 26	Aggiudicazione e stipula del contratto	41
Articolo 27	Definizione delle controversie	43
Articolo 28	Trattamento dei dati personali	44
Articolo 29	Informazioni complementari	44

Articolo 1 Premesse e documentazione di gara

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e ai sensi dell'art. 95 del Codice, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La fornitura dovrà essere accompagnata dalla relativa progettazione costruttiva.

L'appalto è interamente gestito con **modalità telematica**, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma "Appalti&Contratti", accessibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.

La documentazione di gara, disponibile sul sito internet: www.comune.napoli.it e sulla piattaforma delle gare telematiche: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>, comprende:

LM1-20-00.01_Elenco elaborati di gara

LM1-20-01.01_Disciplinare di gara

LM1-20-01.01.00.00_All. Ib - Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi

LM1-20-01.01.01.00_All. II - Attestazione del rispetto del principio DNSH

LM1-20-01.01.02.00_All. III - Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità

LM1-20-01.01.03.00_All. IV - Autodichiarazione dei dati necessari all'identificazione del titolare effettivo

LM1-20-01.01.04.00_Dichiarazioni DNSH

LM1-20-01.01.05.01_Modello CRONO

LM1-20-01.01.06.01_Modello OFF

LM1-20-02.01_Capitolato Speciale – Parte Generale

LM1-20-03.01_Capitolato Speciale – Parte Tecnica

LM1-20-03.01.00.00_Specifiche tecniche di fornitura

LM1-20-03.01.01.00_Schede tecniche curve

LM1-20-03.01.02.00_Computo metrico estimativo

LM1-20-03.01.03.00_Planimetria linea 1

LM1-20-03.01.04.00_Profilo della linea

LM1-20-03.01.05.00_Sezioni

LM1-20-04.01_Cronoprogramma

LM1-20-05.01_Informativa privacy

Articolo 2 Principi applicabili

Il seguente appalto rientra nell'ambito delle misure finanziate con risorse dell'UE nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU [Reg. UE 2021/241 art. 34] e, pertanto, la sua realizzazione deve ispirarsi al rispetto dei seguenti principi:

- Principio di “Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” [principio DNSH, Reg. UE 2020/852, art. 17];
- Principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. UE 2021/241];
- Principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. UE 2021/241];
- Obbligo di conseguimento dei milestone e target;
- Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241];
- Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale;
- Rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9];
- Obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241 art. 34].

L'intervento rientra nella misura 2, componente 2, investimento 4.2 del PNRR ed è coerente con l'obiettivo di uno sviluppo del trasporto locale più sostenibile non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita.

Articolo 3 Oggetto dell'appalto, importo, lotti, durata, opzioni e rinnovi

Gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto “**Progettazione, fornitura, posa in opera, collaudo e messa in servizio per il rinnovo e la valorizzazione dell'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli**”.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Napoli (Codice NUTS: ITF33).

Con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti accettano senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto, tutti gli elaborati posti a base di gara, dichiarandone la completezza di tutti i contenuti.

La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e si riserva, inoltre, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.

L'importo complessivo dell'appalto è pari a **€ 11.175.817,33** oltre IVA, così composto:

- **€ 10.875.817,33** oltre IVA, soggetto a ribasso;
- **€ 300.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

N.	Descrizione servizi/beni	CPV	Prestazioni principali/secondarie	Importo
1	Fornitura con posa in opera di un armamento ferroviario per la tratta Montedonzelli – Piscinola con le caratteristiche di cui al Capitolato Speciale - Parte Tecnica e relativi allegati	34946110-4	P	€ 10.788.844,72
2	Progettazione costruttiva	71311230-2	S	€ 86.972,61
3	Oneri sicurezza			€ 300.000,00
	Importo complessivo soggetto a ribasso			€ 10.875.817,33
	Importo complessivo (compreso oneri della sicurezza)			€ 11.175.817,33

Tale importo complessivo include la stima del costo per la manodopera, valutato in euro **1.250.581,67**.

L'importo complessivo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Tipologia di appalto: Contratto misto di appalto, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Codice, aggiudicato secondo le disposizioni applicabili agli appalti di forniture in quanto queste ultime caratterizzano l'oggetto principale del contratto come di seguito riportato.

L'operatore economico, ai sensi del richiamato articolo, deve possedere i requisiti di qualificazione per tutte le prestazioni dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del Codice, in caso di raggruppamento di tipo verticale, la capogruppo mandataria eseguirà la prestazione principale.

È ammesso il raggruppamento misto.

La ripartizione stimata delle categorie costituenti l'opera è la seguente:

- Fornitura con posa in opera: 99%
- Progettazione: 1%

Pertanto la prestazione principale è la fornitura, inclusi i lavori di posa in opera e di installazione, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lettera tt) del Codice.

Divisione in lotti: Lotto unico, unicità funzionale tecnica - economica dell'appalto ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice. L'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione del fatto che l'affidamento costituisce un unico lotto funzionale alla compiuta realizzazione dell'opera, la cui frammentazione in lotti non consentirebbe una distinta autonomia e funzionalità degli stessi. La fornitura si riferisce, infatti, ad un progetto caratterizzato da interventi funzionalmente e localmente interconnessi la cui unitarietà favorisce meglio i tempi di realizzazione degli stessi, con inevitabili ricadute positive sul fabbisogno finanziario occorrente per l'esecuzione dell'appalto.

CIG: 9535490746; CUP: B67H21009110001.

Determinazione Dirigenziale n. 36/K del 22 dicembre 2022 (I.G. 2793 del 28 dicembre 2022).

Modalità di finanziamento: L'appalto risulta integralmente coperto dal finanziamento concesso con decreto del MIMS n. 448 del 16 novembre 2021, divenuto efficace con la registrazione alla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2021, nell'ambito del "Trasporto rapido di massa - Riparto delle risorse afferenti alla misura M2C2 - 4.2 del PNRR".

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Alessandro Raffone, del Servizio Infrastrutture di trasporto speciali (Via Cervantes, 55/5 piano IX, CAP 80133 Napoli, e-mail: alessandro.raffone@comune.napoli.it).

Durata: Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è di 1.033 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal provvedimento con cui il RUP dà avvio dell'esecuzione del contratto e suddivisi in due fasi.

Fase 1: la progettazione costruttiva, completa in ogni sua parte, unitamente a eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di 60 giorni naturali e consecutivi dal provvedimento con cui il DEC ordina all'appaltatore di dare immediatamente inizio alla progettazione costruttiva.

Fase 2: acquisiti i pareri e le autorizzazioni necessarie (Ansfisa, MIMS, ecc.) il tempo utile per eseguire ed ultimare tutte le opere oggetto dell'appalto è fissato in 973 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna delle opere.

In ogni caso entro il 31 marzo 2026 dovrà essere ultimata la fornitura con posa in opera.

Opzioni e rinnovi: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto durante il periodo di efficacia nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con particolare riferimento ai commi 9, 10, 11, 12.

Articolo 4 Prestazioni oggetto dell'appalto

L'appalto include la progettazione (incluse le attività complementari quali rilievi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ecc.), la costruzione, la fornitura, la posa in opera (incluse le attività correlate, es. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), il collaudo e la messa in servizio del nuovo armamento finalizzato al miglioramento dei livelli di sicurezza dell'esercizio ed alla contemporanea riduzione dell'impatto ambientale della Tratta Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli.

In particolare oggetto dell'appalto è, sull'intera tratta Montedonzelli – Piscinola (come dettagliato nel documento "Capitolato Speciale – Parte Tecnica" e allegati), la fornitura e posa in opera (inclusi i servizi di ingegneria) relativa alle seguenti macro attività:

- Sostituzione delle rotaie sulla tratta Colli Aminei - Montedonzelli, previa fornitura delle rotaie e relativo trasporto, con sostituzione di tutti gli organi di attacco che dovessero risultare danneggiati;
- Rinnovo completo dell'armamento sulla tratta Piscinola - Colli Aminei con sostituzione del pietrisco, delle traverse e delle rotaie. La quota ferro delle stazioni dovrà essere confermata dalla DL. Il lavoro comprende la fornitura e il trasporto del pietrisco, delle traverse, degli organi di attacco e delle rotaie;
- Sostituzione della comunicazione doppia del piazzale della stazione di Piscinola composta da 4 scambi semplici S.60E1/170/012 e da una intersezione I.60E1/0.243.

Articolo 5 Importo del contratto e modalità di pagamento

L'importo posto a base di gara è pari a euro 10.875.817,33 (diecimilionioctocentotantacinqueottocentodiciasette/33), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 300.000,00 (trecentomila/00), IVA e altre somme a disposizione della Stazione Appaltante.

I pagamenti avverranno secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, in conformità alle normative vigenti con particolare riferimento a quella relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010).

Gli importi offerti dall'operatore economico in sede di gara sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salvo quanto disposto in materia di revisione prezzi dal Capitolato Speciale - Parte Generale.

Articolo 6 Chiarimenti e Comunicazioni

I **chiarimenti** in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre **otto giorni** antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, anche mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare sulla piattaforma telematica, in sede di registrazione, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto diversamente disposto nel presente disciplinare, tutte le **comunicazioni** tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la procedura telematica, sul sito <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> che hanno valore di notifica e, pertanto, è onere del Concorrente verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto il corso della gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Articolo 7 Sopralluogo

Per la presente procedura **NON** è previsto il sopralluogo.

Articolo 8 Soggetti ammessi alla gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 e, per i soggetti incaricati della progettazione, dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. I soggetti a cui sono affidati i servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali, dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016.

Qualora i progettisti partecipino alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a f) dell'art. 46 del Codice, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete -soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Articolo 9 Requisiti generali

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

L'assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel modello DGUE.

Articolo 10 Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice

La Stazione appaltante, prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti generali e dei requisiti ai sensi dell'art. 83, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarati dal concorrente a favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà obbligatoriamente attraverso l'utilizzo del "Fascicolo Virtuale" (FVOE), reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Articolo 10.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice

Iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale attinente all'oggetto della presente gara:

- Per la prestazione principale, in via esemplificativa, è considerata compatibile l'esecuzione di lavori per l'armamento ferroviario; la costruzione e il rinnovamento di armamento ferroviario.

L'operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità per ciascuna prestazione di fornitura e progettazione previsti dal presente documento di gara, fatto salvo il ricorso all'avvalimento o al subappalto.

Ai concorrenti appartenenti di altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art 83 comma 3 del Codice.

Inoltre, per i progettisti che eseguiranno la prestazione secondaria:

- a) Iscrizione presso i competenti Ordini professionali;
- b) Per il soggetto a cui è affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.
- c) Possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016;
- d) Per le società, iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale attinente ai servizi di ingegneria e architettura.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di RTI di tipo orizzontale ciascuna impresa dovrà possedere il requisito della prestazione principale e secondaria; **in caso di RTI di tipo verticale** ciascuna impresa dovrà possedere il requisito in relazione alla prestazione che dovrà svolgere.

In caso di consorzi stabili, il requisito di idoneità professionale, Iscrizione alla CCIAA, deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici che eseguono la prestazione principale.

Articolo 10.2 **Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex 83 comma 1 lett. b) del Codice**

- **Per la prestazione fornitura: fatturato complessivo specifico**, nei migliori tre esercizi del quinquennio 2017-2021, pari a € 3.500.000,00 al netto di IVA, relativo alla fornitura e posa in opera di armamento ferroviario. A riguardo si precisa che l'Amministrazione ritiene il livello di fatturato richiesto necessario per la dimostrazione di una capacità economico finanziaria per la gestione dell'appalto e a sostegno del grado di servizio che si vuole ottenere.

La comprova del requisito sarà fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII, parte I, del Codice, per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

In caso di RTI orizzontale, il requisito è assolto all'interno del raggruppamento.

In caso di RTI verticale, il requisito è assolto dalla capogruppo mandataria.

In caso di RTI di tipo misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (fornitura/servizi) che sono eseguite in raggruppamento orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

In caso di consorzi stabili, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale devono essere posseduti secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice.

Articolo 10.3 **Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett.c) del Codice**

a) Il concorrente deve aver eseguito, nel quinquennio precedente la pubblicazione del bando di gara (2018-2022), almeno TRE forniture e posa in opera di armamento ferroviario, di cui almeno una abbia importo pari o superiore a € 1.000.000,00.

Questo requisito specifico si rende necessario per l'elevata specializzazione richiesta al soggetto affidatario e le modalità della posa in opera che dovranno essere eseguite anche in orario notturno e tali da garantire la ripresa del regolare esercizio metropolitano alla fine della lavorazione giornaliera.

La regolare esecuzione di opere del tutto analoghe consente di comprovare all'amministrazione la capacità tecnico-professionale.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II punto a) del Codice:

- In caso di prestazioni a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
- In caso di prestazioni a favore di committenti privati, mediante: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ai fini dell'assolvimento del requisito, sarà presa in considerazione soltanto la parte delle prestazioni concluse nel periodo di riferimento e per le quali vi sia l'attestazione di regolare esecuzione.

In caso di RTI orizzontale, il requisito è assolto all'interno del raggruppamento.

In caso di RTI verticale, il requisito è assolto dalla capogruppo mandataria.

In caso di RTI di tipo misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (fornitura/servizi) che sono eseguite in raggruppamento orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, nel settore attinente alla fornitura oggetto dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

In caso di RTI di tipo orizzontale, il requisito deve essere posseduto da tutti i componenti.

In caso di RTI di tipo verticale, il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo mandataria.

In caso di RTI di tipo misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (fornitura/servizi) che sono eseguite in raggruppamento orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Articolo 10.4 Requisiti per la progettazione costruttiva

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, la progettazione costruttiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della documentazione amministrativa, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie e per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni necessarie per l'approvazione del progetto costruttivo.

In particolare, i soggetti preposti all'esecuzione dei servizi di architettura e ingegneria devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi alle opere appartenenti alle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alle classi e categorie e riferiti a tipologie di opere analoghe per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelle oggetto dell'affidamento:

Categorie d'opera	ID Opera	Costo singole categorie	Importo minimo richiesto
Infrastrutture per la mobilità	V.02	€ 10.700.000,00	€ 4.280.000,00

Nel caso di raggruppamento temporaneo con più professionisti:

- i due servizi di punta possono essere anche in capo a due soggetti differenti;
- deve essere indicato il nominativo del giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione.

I progettisti, personalmente responsabili, facenti parte del gruppo di lavoro, devono essere indicati dal concorrente all'interno del DGUE, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve, altresì, essere indicato il soggetto che, all'interno del gruppo di progettazione, assumerà il ruolo di Coordinatore del gruppo di progettazione nonché incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.

Gli stessi possono essere mandanti del raggruppamento ovvero, rispetto al/ai soggetti che partecipano alla gara:

soci; amministratori; dipendenti; i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

Articolo 10.5 Requisito di esecuzione - gruppo di lavoro

Per lo svolgimento della prestazione principale del presente disciplinare, l'aggiudicatario dovrà impiegare personale specializzato in possesso di idonei titoli di studio, adeguata preparazione professionale in attività analoghe e/o simili, nonché di assoluta fiducia e riservatezza. In modo particolare, l'aggiudicatario dovrà assicurare lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare avvalendosi di un gruppo di lavoro composto da almeno n. 3 professionisti specializzati - di cui uno con funzioni di coordinatore per l'intera durata del contratto - che dovranno essere dotati dei

requisiti specifici di seguito riportati:

- a) laureato in una delle classi di laurea, magistrale o specialistica, dell'ingegneria civile, esperto in armamento ferroviario, con esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore oggetto dell'appalto;
- b) laureato in una delle classi di laurea, magistrale o specialistica, dell'ingegneria civile, con esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore oggetto dell'appalto;
- c) laureato in una delle classi di laurea, magistrale o specialistica, dell'ingegneria come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con esperienza di almeno 5 anni nel settore oggetto dell'appalto.

Le esperienze, le competenze e i titoli di studio dei componenti del gruppo di lavoro devono essere attestati attraverso curriculum vitae da prodursi entro dieci giorni dall'aggiudicazione.

Articolo 11 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione

appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Articolo 12 Subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31, co. 8, secondo periodo, del medesimo Codice, per quanto riguarda i servizi di progettazione, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.

Articolo 13 Contributo ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 200,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 21 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022 e sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Articolo 14 Garanzia provvisoria

L'offerta è corredata da:

- a) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo posto a base di gara escluso l'importo relativo alle attività di progettazione, e precisamente di importo pari ad **€ 221.776,89**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- b) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 2018, n. 31;
- avere validità per **270 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a.** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b.** la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c.** la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- riportare l'autentica della sottoscrizione;
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art.93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 15 Modalità di presentazione della documentazione

Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) sono rilasciate **ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere)**;

b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;

c) **devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti**, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione prodotta ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del DPR 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Articolo 16 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del lavoro/servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al presente disciplinare.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Articolo 17 Modalità di presentazione dell'offerta

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica, raggiungibile all'indirizzo:

<https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

- collegarsi al profilo committente all'indirizzo <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
- accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
- prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma;
- disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta. Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> nei termini indicati nel bando di gara. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta. Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

- Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- Busta B – Contenente OFFERTA TECNICA;
- Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà **causa di esclusione**.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Si precisa, inoltre, che ogni singolo file non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione

totale della singola Busta, non dovrà superare i 1 GB.

Articolo 18 BUSTA A – Contenente la documentazione amministrativa

Il plico Busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:

1. istanza di partecipazione, con le dichiarazioni secondo le indicazioni di cui al punto 18.1;
2. garanzia provvisoria e documentazione a corredo ai fini della riduzione, di cui al punto 18.2;
3. documento di gara unico europeo DGUE, di cui al punto 18.3;
4. dichiarazioni integrative rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, di cui al punto 18.4;
5. documento attestante il versamento del contributo ANAC, di cui al punto 18.5;
6. documento PASSOE, di cui al punto 18.6;
7. Patto di Integrità, di cui al punto 18.7;
8. eventuale documentazione in caso di avvalimento, di cui al punto 18.8;
9. rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di cui al punto 18.9;
10. dichiarazione di regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui al punto 18.10.
11. autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi, di cui al punto 18.11;
12. attestazione del rispetto del principio DNSH e ulteriori dichiarazioni DNSH, di cui al punto 18.12;
13. attestazione del rispetto di ulteriori principi e delle condizionalità del PNRR, di cui al punto 18.13;
14. autodichiarazione per l'identificazione del "titolare effettivo", di cui al punto 18.14.

Articolo 18.1 Istanza di partecipazione

La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio.

Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, del D. Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:

- I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra

forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.

- In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ovvero, in caso di RTI di tipo orizzontale, le percentuali di esecuzione delle prestazioni; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ovvero, in caso di RTI di tipo orizzontale, le percentuali di esecuzione delle prestazioni; ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

In particolare:

In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e, relativamente a queste ultime, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice;

o in alternativa

- copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 3. le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Articolo 18.2 Garanzia provvisoria

La Garanzia provvisoria, di cui al paragrafo 14, in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo, dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto. I mezzi di prova di cui al par. 93 comma 7 del Codice potranno essere inseriti nel medesimo campo ovvero in "Eventuale documentazione integrativa".

Articolo 18.3 DGUE, Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il modello di DGUE - di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione dalla S.A.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80,

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il/I DGUE deve/ono essere firmato/i digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione e inserito/i nell'apposito campo.

Articolo 18.4 Dichiarazioni integrative

Dichiarazioni firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione" - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:

- 1) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la Stazione Appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
- 2) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii;
- 3) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., alla Legge 217/2010 e s.m.i. ed al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- 4) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo par. 25 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
- 5) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
- 6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
- 7) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
- 8) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione vigente del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tari e Canone Unico di cui alla deliberazione di C.C. n. 8 del 28/07/2021), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo:
www.comune.napoli.it/risorsestrategiche;
- 9) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento approvato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 e s.m.i. e con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai

sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.

Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria, in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall'Ente (art. 20 comma 7 del Codice di Comportamento). In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione;

- 10) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice. Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo;
- 11) di impegnarsi a mettere a disposizione per le attività di progetto idonea sede, munita di locali, arredi e strumentazioni necessari per ospitare la Stazione Appaltante e gli altri organi preposti al controllo dell'esecuzione del contratto. La struttura dovrà rispettare le vigenti normative in materia di edilizia/urbanistica, sicurezza del lavoro, prevenzione incendi etc.;
- 12) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
oppure
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- 13) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire l'appalto per l'intera durata dell'affidamento, con personale in possesso dei requisiti professionali e tecnici idonei;
- 14) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 15) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;
- 16) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

- 17) **di impegnarsi**, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile (con età inferiore a 36 anni) e femminile;
- 18) **per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (e fino a cinquanta)**, di impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021;
- 19) **per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (e fino a cinquanta)**, di impegnarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali;
- 20) **di impegnarsi a garantire il rispetto delle regole finanziarie nazionali ed europee, in particolare in materia di prevenzione del conflitto di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati [Reg. finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Reg. UE 2021/241];**
- 21) **di impegnarsi a mettere a disposizione il gruppo minimo di lavoro, di cui al paragrafo 10.5**

N.B. Tutte le dichiarazioni vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione".

Articolo 18.5 Attestazione dell'avvenuto versamento del contributo all'ANAC

I concorrenti, a pena d'esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo secondo le disposizioni della delibera ANAC del 21 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022, e allegano la ricevuta ai documenti di gara, per un importo pari a **€ 200,00**, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC (già AVCP). A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito spazio "Contributo Anac", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento

Articolo 18.6 Documento PassOE

Documento PassOE sottoscritto dai legali rappresentanti, che attesta l'avvenuta registrazione al sistema del "Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico" (FVOE). A tal fine si richiama la Deliberazione dell'ANAC n° 464 del 27 luglio 2022. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Lo stesso in scansione digitale dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio dedicato al PassOE. ~~La mancata allegazione del PassOE, purché richiesto prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, non determina esclusione del partecipante ma l'attivazione della procedura~~

di soccorso istruttorio.

Articolo 18.7 Patto di Integrità

Modello predisposto e messo a disposizione nel portale telematico nella sezione dedicata alla gara, raggiungibile dal sito: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it> e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.

Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".

Articolo 18.8 Documentazione prevista all'art. 89 del codice, in caso di avvalimento

L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico "Documentazione in caso di avvalimento" la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- **contratto di avvalimento**, in originale in formato elettronico o copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Articolo 18.9 Rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

Per gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, a pena di esclusione, copia dell'ultimo rapporto redatto, come previsto all'art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità (qualora le imprese non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato art. 46, esse sono tenute a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità).

Articolo 18.10 Dichiarazione di regolarità con le norme che disciplinano

il diritto al lavoro delle persone con disabilità

Ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola al momento della presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Articolo 18.11 Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi

Autodichiarazione redatta sulla base del modello "All. Ib" – "Autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi"

N.B. Tutte le dichiarazioni vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione".

Articolo 18.12 Attestazione del rispetto del principio DNSH

Autodichiarazione redatta sulla base del modello "All. II" – "Attestazione del rispetto del principio DNSH" e del modello "Dichiarazioni DNSH".

L'operatore economico dovrà inoltre prendere visione e adempiere a quanto previsto dal paragrafo "Vincoli DNSH" di cui al Capitolato Speciale – Parte Generale.

N.B. Tutte le dichiarazioni vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione".

Articolo 18.13 Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR

Autodichiarazione redatta sulla base del modello "All. III" – "Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità".

N.B. Tutte le dichiarazioni vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione".

Articolo 18.14 Autodichiarazione per l'identificazione del "titolare effettivo"

Autodichiarazione redatta sulla base del modello "All. IV" – "Autodichiarazione dei partecipanti alla procedura di gara dei dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo" nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR".

N.B. Tutte le dichiarazioni vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione".

Articolo 19 BUSTA B – Offerta Tecnica

L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

La stessa dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio e **deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Commissione di gara gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al Capitolato Speciale – Parte Generale e Tecnica e allegati posti a base di gara.**

A pena di esclusione non dovranno essere inseriti, da parte dell'operatore economico, nella documentazione dell'offerta tecnica riferimenti all'offerta economica.

La documentazione tecnica dovrà contenere, a **pena di esclusione**, i seguenti elaborati:

1) RELAZIONE A: PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

La documentazione di massimo tre realizzazioni espletate, relative a interventi ritenuti dall'operatore economico significativi della propria capacità di realizzare la prestazione richiesta, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

La documentazione richiesta deve essere predisposta in massimo n. 9 schede, su fogli formato A4 progressivamente numerati, o in alternativa n. 6 schede, su fogli formato A3, e dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri.

Ulteriori schede oltre il massimo consentite non verranno prese in considerazione né valutate dalla Commissione giudicatrice.

2) RELAZIONE B: RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Una relazione tecnica, illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico. Al riguardo, l'operatore economico affidatario dovrà restituire un quadro conoscitivo dell'oggetto dell'intervento esaustivo ed adeguato alla compiuta definizione del livello di progettazione richiesto con indicazione delle risorse umane impiegate. Pur non prescindendo dalle specifiche prerogative tecniche richieste nei livelli di progettazione oggetto di affidamento, sarà oggetto di valutazione il criterio, la metodologia, la qualità ed intelligibilità della restituzione.

Tale documentazione deve ed essere predisposta, in massimo n. 10 pagine in formato A4, corredata da un numero massimo di 5 tavole in formato A3 e composta almeno dai seguenti paragrafi:

- organizzazione dell'attività di progettazione;
- organizzazione dell'attività di posa in opera;
- gruppo di lavoro;

- gestione delle procedure tecnico-amministrative relative alle richieste di autorizzazione e controllo dei flussi documentali;
- target di promozione occupazione giovanile e femminile.

3) RELAZIONE C: CRONOPROGRAMMA E TEMPI DI ESECUZIONE

Il cronoprogramma delle attività di progettazione e realizzazione dell'opera deve essere predisposto in maniera leggibile in formato non eccedente A3.

Il cronoprogramma deve includere anche le fasi di redazione e approvazione del progetto, i tempi di approvvigionamento dei materiali ed identificare il percorso critico.

Il cronoprogramma deve essere corredato da una relazione esplicativa, in massimo n. 5 pagine in formato A4, relativa al miglioramento temporale (progettazione ed esecuzione) con l'esplicazione dei principali fattori che motivano le tempistiche indicate nel cronoprogramma.

Dal punto di vista editoriale gli elaborati di cui ai n. 3 punti che precedono dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere prodotti nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero della pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 10);
- ogni foglio è composto da massimo una facciata.
- dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri;
- la formattazione delle relazioni di cui ai punti 2) e 3) dovranno rispettare i seguenti limiti di formattazione:
 - font: arial;
 - font size: 12;
 - interlinea: 1,5;
 - 25 righe per facciata.

La Commissione giudicatrice non valuterà il contenuto eccedente il numero di cartelle indicate.

A pena di esclusione, l'offerta tecnica dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) le soluzioni tecniche proposte dal concorrente, non possono comportare:
 - riduzione dei requisiti prestazionali e funzionali delle opere come da Capitolato Speciale e normativa di legge;
 - livelli di sicurezza inadeguati;
 - violazione delle norme vigenti;
- 2) non sono altresì ammesse le offerte tecniche che, in relazione a uno o più di uno degli elementi di valutazione:
 - eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in violazione del divieto di varianti;
 - esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano

- una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla stazione appaltante;
- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati.
- 3) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo, né può comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante. L'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta pertanto invariabile rispetto alla predetta offerta tecnica.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell'offerta tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

Articolo 20 BUSTA C – Offerta Economica

Il plico Busta C dovrà contenere l'offerta economica predisposta, a pena di esclusione, secondo il modello di offerta “**OFF**” allegato al presente disciplinare di gara.

In particolare l'offerta deve contenere i seguenti elementi:

- **Il ribasso percentuale unico offerto sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza;**
- PP) Prezzo Progettazione: corrispondente al prezzo offerto per la progettazione e il CSP;
- PL) Prezzo Fornitura e posa in opera: corrispondente al prezzo offerto per la fornitura e la posa in opera.
- Prezzo Appalto, dato dalla somma di PP e PL corrispondente al ribasso percentuale unico offerto, al netto degli oneri della sicurezza;
- **ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs. 50/2016, apposita dichiarazione, pena l'esclusione dalla procedura, con cui il concorrente indica l'importo dei propri costi della manodopera e l'importo degli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera.

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e, in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.

Il concorrente dovrà rilasciare le seguenti dichiarazioni a corredo dell'offerta:

1. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo; con questa dichiarazione **l'operatore economico attesta che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo;**

2. di aver preso visione e di accettare, senza riserve e restrizioni di sorta, le condizioni e le norme contenute nel Disciplinare di gara, ed in tutti gli altri documenti inerenti alla procedura;
3. di avere cognizione dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori e di possedere la capacità tecnico-organizzativa necessaria per adempiere a tutti gli obblighi di contratto;
4. di impegnarsi ad eseguire l'appalto nei modi e nei tempi stabiliti nella documentazione di gara ed alle condizioni di seguito offerte, fisse ed invariabili per tutta la durata dell'appalto;
5. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al **270°** (duecentosettantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
6. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo il Comune di Napoli.

Il concorrente dovrà, altresì, inserire nell'apposito campo la documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo.

Qualsiasi modalità prescelta, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo, è ritenuta conforme (ad es. modello F24 o F23 quietanzato, scansione della marca da bollo cartacea annullata con il codice CIG della gara).

Relativamente al mod. F23 si indica: il codice ufficio "TER" e il codice tributo "456T".

Per qualsiasi altra informazione utile al pagamento dell'imposta di bollo tramite F23 o F24 possono essere chiesti chiarimenti all'Agenzia delle Entrate quale amministrazione competente in materia.

Articolo 21 Valutazione dell'offerta tecnica ed economica

L'appalto sarà aggiudicato, con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida.

Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così attribuiti:

Offerta Tecnica	fino a 70 punti
Offerta Economica	fino a 30 punti

Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui Progetto Tecnico abbia conseguito un punteggio inferiore a 40/70.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma dei punteggi tecnici ed economici: $P_{tot} = P_T + P_E$.

Sarà proposta l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultata congrua.

In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all'elemento offerta tecnica; in caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale per entrambi gli elementi, si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/24.

Articolo 22 Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti elementi:

N. criterio	N. sub-criterio	Descrizione	Valore Sub-criterio	Valore criterio	Tipologia criterio Qualitativo (QL) o Quantitativo (QN)
A	CRITERIO A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA			16	QL
	A.1	Grado di analogia delle opere realizzate	16		QL
B	CRITERIO B - RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO			38	QL
	B.1	Descrizione della proposta tecnica d'intervento	13		QL
	B.2	Organizzazione dell'attività di progettazione	6		QL
	B.3	Organizzazione dell'attività di realizzazione	10		QL
	B.4	Gestione delle procedure tecnico-amministrative relative alle richieste di autorizzazione e controllo dei flussi documentali	4		QL
	B.5	Target di promozione dell'occupazione giovanile e femminile	5		QL
C	CRITERIO C - CRONOPROGRAMMA E TEMPI DI ESECUZIONE			16	QL/QN
	C.1	Cronoprogramma	3		QL
	C.2	Miglioramento temporale progettazione espresso in gg naturali e consecutivi	5		QN

	C.3	Miglioramento temporale realizzazione espresso in gg naturali e consecutivi	8		QN
--	-----	---	---	--	----

In merito ai contenuti dei criteri qualitativi da impiegare nella fase valutativa delle offerte, si segnala quanto segue:

CRITERIO A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

Sub-Criterio A.1 - Grado di analogia delle opere realizzate

Per dimostrare la specifica professionalità il concorrente potrà produrre documentazione grafica, descrittiva e/o fotografica di un numero massimo di (3) tre realizzazioni analoghe.

Nella documentazione descrittiva relativa a ciascuna delle prestazioni di cui trattasi devono essere riportati i seguenti dati essenziali per la valutazione:

- Dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, ecc.);
- Indicazione degli importi dei servizi di progettazione, delle forniture e dell'ammontare complessivo dei lavori, compresa la scomposizione degli stessi per le varie classi e categorie con i relativi importi;
- Date di inizio e ultimazione delle prestazioni.

Le prestazioni illustrate devono essere state personalmente svolte.

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha realizzato opere che rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante, affini, (per natura dei lavori, gestione delle soggezioni all'esercizio, etc.) alle opere oggetto del presente affidamento e che sono da ritenersi studiati con il fine di:

- Risoluzione delle problematiche tipiche relative alla tipologia di interventi oggetto del presente affidamento;
- Ottimizzazione del costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione dell'opera, oltre che di efficacia sotto il profilo dell'erogazione delle opere previste, in termini di qualità e peculiarità funzionali.

CRITERIO B - RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

La valutazione si baserà anche sui seguenti aspetti:

- Completezza e contestualizzazione degli aspetti considerati nella relazione;
- Chiarezza espositiva della relazione;
- Interrelazione tra i vari aspetti sviluppati;
- Capacità di individuazione delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da progettare;
- Efficienza ed efficacia delle attrezzature, apparecchiature e software utilizzati;

- Competenza e completezza del gruppo di progettazione in funzione delle caratteristiche del servizio;
- Target di promozione dell'occupazione giovanile e femminile.

Le schede superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio.

La relazione tecnica di offerta dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Non verrà attribuito alcun punteggio, per l'intero criterio B in esame, all'operatore economico che abbia prodotto un'offerta in contrasto con gli obblighi di cui al Capitolato Generale e Tecnico e non conforme con quanto previsto dalla Relazione tecnica illustrativa.

Sub-Criterio B.1 - Descrizione della proposta tecnica d'intervento

Il concorrente illustrerà la soluzione tecnica proposta per l'intervento, con particolare riferimento alle soluzioni tecnologiche ed alle fasi realizzative che intende adottare per lo svolgimento del medesimo.

Saranno ritenute migliori e conseguentemente premiate con un maggiore punteggio le soluzioni proposte, in termini di:

- Individuazione delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da progettare, con particolare riguardo ai luoghi in cui detti lavori sono previsti, considerando l'eventuale esperienza pregressa del progettista in ambito di servizi analoghi e illustrazione/individuazione delle problematiche concernenti la sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
- Pro/Contro delle soluzioni tecniche analizzate da un punto di vista realizzativo e manutentivo finalizzato alla definizione della proposta tecnica;
- Minimizzazione degli impatti delle lavorazioni sulle opere edili ed impiantistiche preesistenti e sulla regolarità dell'esercizio ferroviario;

Sub-Criterio B.2 - Organizzazione dell'attività di progettazione

Il concorrente illustrerà le modalità di espletamento del servizio, con particolare riferimento alle procedure operative che intende adottare per lo svolgimento del medesimo.

Saranno ritenute migliori e conseguentemente premiate con un maggiore punteggio le soluzioni proposte, in termini di:

- Approccio metodologico alla progettazione: Ottimizzazione dello sviluppo delle fasi progettuali per conseguire uno standard di progettazione elevato, soprattutto attraverso l'uso dei sistemi di modellazione e gestione informatica della progettazione;
- Individuazione delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da progettare, con particolare riguardo ai luoghi in cui detti lavori sono previsti, considerando l'eventuale esperienza pregressa del progettista in ambito di servizi analoghi e illustrazione/individuazione delle problematiche concernenti la sicurezza per l'esecuzione dei lavori;

Saranno valutate positivamente le proposte con cui verranno individuate soluzioni che:

- Consentiranno l'ottimizzare della struttura tecnico organizzativa;
- Dimostreranno le migliori capacità tecniche dei progettisti (profilo curriculare dei professionisti da impiegare; attestati di accreditamento in corso di validità, specifiche competenze specialistiche, ecc.).

Sub-Criterio B.3 - Organizzazione dell'attività di realizzazione

Il concorrente illustrerà le modalità di espletamento delle opere, con particolare riferimento alle procedure operative che intende adottare per lo svolgimento delle medesime.

Saranno ritenute migliori e conseguentemente premiate con un maggiore punteggio le soluzioni proposte, in termini di:

- Attuazione delle misure individuate per far fronte alle problematiche tecniche relative alla posa delle opere progettate, con particolare riguardo ai luoghi in cui le attività sono previste, considerando l'esperienza pregressa in ambito di opere analoghe;
- Individuazione delle metodologie costruttive e fasi di realizzazione con particolare attenzione ai vincoli e alle soggezioni all'esercizio della linea;
- Maggior numero di personale impiegato.

Sub-Criterio B.4 - Gestione delle procedure tecnico-amministrative relative alle richieste di autorizzazione e controllo dei flussi documentali

Saranno valutate positivamente le proposte che consentiranno di gestire, controllare ed organizzare tutta la documentazione tecnico-amministrativa, in particolar modo:

- Gestione delle richieste di autorizzazione, con metodologie informatiche di tipo avanzato, quali l'impiego delle Smart-Platform per la gestione informatizzata ed automatizzata dei dati (gestione big data; monitoraggio e reportistica dei flussi documentali; accesso alle informazioni da parte dei vari attori secondo le autorizzazioni consentite).
- Metodologia proposta ai fini dell'efficacia del rapporto con il RUP;
- Individuazione dei pareri e delle autorizzazioni necessari per l'approvazione dell'intervento e la realizzazione dell'opera e metodologia proposta al fine dell'ottenimento delle stesse.

Sub-Criterio B.5 – Target di promozione dell'occupazione giovanile e femminile

Saranno valutate positivamente le proposte che consentiranno di valutare l'adozione da parte del concorrente di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e le donne, di cui all'art. 47, comma 5, del D.L. 77/2021.

CRITERIO C – CRONOPROGRAMMA E TEMPI DI ESECUZIONE

Non verrà attribuito alcun punteggio, per l'intero criterio C in esame, all'operatore economico che abbia prodotto un'offerta in contrasto con gli obblighi di cui al Capitolato Generale e Tecnico.

In considerazione della necessità di raggiungere le milestones e i targets imposti da PNRR entro la data

del 30 giugno 2026 e in considerazione della particolarità delle lavorazioni che dovranno garantire la ripresa dell'esercizio alla fine di ogni giornata di lavoro, si richiede all'offerente di dare compiuta evidenza di possibili riduzioni sui tempi delle lavorazioni e delle modalità con cui ciò avverrà.

Sub-Criterio C.1 - Cronoprogramma (qualitativo)

Relativamente al cronoprogramma, dovrà essere prodotta una dichiarazione indicante la durata complessiva dei lavori conforme al modello "CRONO" (con indicazione dei giorni di anticipo offerti rispetto alla durata massima prevista per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fissata in complessivi 1.033 giorni naturali e non consecutivi, ma suddivisi in 2 fasi: progettazione 60 giorni naturali e consecutivi e realizzazione 973 giorni naturali e consecutivi), con dettagliato cronoprogramma delle attività, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale mettendo in luce anche i termini utili parziali o intermedi previsti dai documenti di gara. Per lo sviluppo del cronoprogramma il concorrente terrà conto anche dei tempi legati all'istruttoria ministeriale, degli altri vincoli che derivano, per lo sviluppo delle prestazioni, dall'approvvigionamento dei materiali/componenti/apparecchiature, del/i turno/i previsti per le lavorazioni (notturne/diurne) dalle eventuali contemporanee esecuzioni nello stesso ambito di parti di lavorazioni affidate ad eventuali subappaltatori.

Tale cronoprogramma dovrà essere predisposto nei modi di uso (diagramma Pert, Gantt, ecc.).

Sub-Criterio C.2 - Miglioramento temporale progettazione espresso in gg naturali e consecutivi (quantitativo)

La durata massima della progettazione lavori è fissata in giorni 60 giorni naturali e consecutivi. Il concorrente può proporre una riduzione della suddetta durata, ma non saranno prese in considerazione riduzioni superiori a 30 giorni, corrispondenti a una residua durata minima della progettazione di 30 giorni naturali e consecutivi. È facoltà del concorrente non effettuare nessuna offerta di riduzione temporale; resta inteso in tale evenienza che non sarà attribuito il relativo punteggio e il concorrente, in caso di aggiudicazione, resterà vincolato al cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante in fase di gara.

Sub-Criterio C.3 - Miglioramento temporale realizzazione espresso in gg naturali e consecutivi (quantitativo)

La durata massima dei lavori è fissata in giorni 973 giorni naturali e consecutivi. Il concorrente può proporre una riduzione della suddetta durata, ma non saranno prese in considerazione riduzioni superiori a 90 giorni, corrispondenti a una residua durata minima dei lavori di 883 giorni naturali e consecutivi. È facoltà del concorrente non effettuare nessuna offerta di riduzione temporale; resta inteso in tale evenienza che non sarà attribuito il relativo punteggio e il concorrente, in caso di

aggiudicazione, resterà vincolato al cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante in fase di gara.

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, il metodo **Aggregativo Compensatore** (conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 ed aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2/05/2018):

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

a) Per quanto riguarda gli **elementi qualitativi**, ai fini della determinazione di V(a)_i, i coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sub-criteri, secondo i valori di seguito indicati:

Valutazione discrezionale	Ottimo	Buono	Discreto	Sufficiente	Mediocre	Scarso	Non migliorativo o non valutabile
Coefficiente	1,00	0,80	0,70	0,60	0,40	0,20	0,00

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sub-criterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato sub-criterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

La media provvisoria, la media definitiva ed i punteggi parziali e complessivi saranno arrotondati alla terza cifra decimale.

b) Per quanto riguarda gli **elementi di natura quantitativa C.2 e C.3** (misurabili attraverso un valore numerico), il coefficiente V(a)_i, è determinato attraverso la formula con interpolazione lineare

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove:

Ra = Valore offerto dal concorrente (riduzione in giorni)

Rmax = Valore dell'offerta più conveniente

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà arrotondato alla terza cifra decimale.

Articolo 23 Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio massimo assegnabile all'offerta economica è di 30 punti.

E' attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:

Ci = $Ra/Rmax$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Il valore così ottenuto (C_i) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio dell'offerta economica, in modo da ottenere il Punteggio Economico PE.

Il coefficiente C_i sarà arrotondato alla terza cifra decimale.

Articolo 24 Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione.

Le operazioni di gara si svolgeranno nelle date indicate nel bando di gara e nelle successive date comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma (via PEC).

Ove ritenuto opportuno per esigenze della Stazione Appaltante, le operazioni di gara si svolgeranno con collegamento da remoto e i concorrenti potranno assistere con la stessa modalità alla seduta di gara.

Per assistere da remoto alle operazioni di gara, gli operatori economici registrati, dovranno accedere alla piattaforma digitale di gestione delle gare, al link indicato nel disciplinare, consultare la sezione "Elenco bandi di gara scaduti" ed identificare la procedura di gara di interesse. Le fasi della procedura saranno visualizzabili nella sezione "espletamento della gara". Il verbale di gara, terminata la seduta, sarà consultabile nell'apposita sezione della piattaforma, nonché nella sezione bandi di gara del sito web del Comune di Napoli.

La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario

verbalizzante senza diritto di voto.

Conformemente al Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara del Comune di Napoli approvato con Delibera di Giunta Comunale n.745 del giorno 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni " approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il RUP o il seggio di gara procede ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo:

- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione giudicatrice, nominata, nel regime transitorio, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al precedente par. In successiva seduta pubblica, la commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi, e procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando lettura dei relativi ribassi offerti.

Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.

La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 97 del Codice, condotta dal RUP con l'ausilio di detta commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali posseduti dai concorrenti avverrà secondo le modalità di cui al presente disciplinare.

Articolo 25 Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

Articolo 26 Aggiudicazione e stipula del contratto

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara, procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni

dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva di autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula del contratto e dell'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice e dell'art. 8 comma 1 lett. a della L. 120/2020, al fine di assicurare il rispetto dei termini delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative ai finanziamenti acquisiti.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare, unitamente a tutta la documentazione richiesta, la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Articolo 27 Definizione delle controversie

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede competente, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione Appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'Aggiudicazione per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso, ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

Articolo 28 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Nuovo Regolamento U.E. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Articolo 29 Informazioni complementari

Si applicano al presente appalto:

Protocollo di Legalità

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del "*Protocollo di Legalità*" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito Web del Comune di Napoli www.comune.napoli.it unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/2007. Le clausole alle quali l'aggiudicatario è tenuto a conformarsi, sono integralmente riprodotte nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, le stesse sono rilevanti per gli effetti risolutivi e verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'aggiudicatario:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola art. 2 comma 3

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo

le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "*Amministrazione trasparente*", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese contraenti.

N.B. Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall'Ente (art. 20 c.7 del Codice di Comportamento).

In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall'Amministrazione.

Spese pubblicità

Ai sensi dell'**art. 5 comma 2 del Decreto MIT 2 dicembre 2016**, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara (su GURI e quotidiani), stimate in **€ 9.000,00** salvo conguaglio, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Patto di Integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "*Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse*" approva il documento denominato "*Patto di Integrità*" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

Il Dirigente

Ing. Serena Riccio